

● NUOVA BUROCRAZIA IN ARRIVO SULLE IMPRESE AGRICOLE

Operatività in vista per registro dei trattamenti & C.

di **Ermanno Comegna**

Si avvicina il momento nel quale la tenuta del quaderno di campagna e del registro dei trattamenti nell'ambito del fascicolo aziendale diviene obbligatoria per le imprese agricole italiane, aggiungendo così una ulteriore pratica al già notevole carico burocratico al quale sono sottoposte.

In realtà è dal 2015, e precisamente con l'art. 10 del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015, definito beffardamente «decreto semplificazioni», che è avvenuta l'istituzione del nuovo strumento, con il quale si è previsto di integrare con ulteriori dati e informazioni il piano di coltivazione contenuto nel fascicolo aziendale dell'agricoltore.

Entro la fine del 2023 Agea dovrebbe mettere a disposizione le procedure telematiche per consentire lo svolgimento di tutte le registrazioni richieste sul Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), in modo da partire operativamente con lo strumento dal 2024. Così è stato dichiarato nel corso di qualche manifestazione pubblica e si è letto in qualcuno dei pochissimi articoli dedicati all'argomento.

Le registrazioni richieste

Le registrazioni sono classificabili in due categorie. La prima riguarda il registro dei trattamenti e la seconda quello delle fertilizzazioni (vedi tabella 1).

In aggiunta ci sono ulteriori registrazioni che riguardano le irrigazioni, le operazioni in campo, le macchine agricole, la localizzazione dei magazzini, la manodopera, e altre informazioni che identificano la composizione strutturale dell'azienda agricola.

L'elenco completo è contenuto nel

Se Agea metterà a disposizione le procedure telematiche necessarie, dal prossimo anno vi sarà l'obbligo di registrare non solo i dati sull'utilizzo degli agrofarmaci, ma di fornire molte altre informazioni gestionali riferite all'impresa agricola

corposo allegato A del decreto 12 gennaio 2015, il cui titolo è: «Informazioni costituenti il patrimonio produttivo aziendale».

Pertanto, quando si parla di registro dei trattamenti nell'ambito del quaderno di campagna, così come definito al paragrafo 5 dell'art. 4 del decreto ministeriale 1° marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 20 aprile dello stesso anno), non si fa riferimento solo ai dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ma a tutte le informazioni gestionali che riguardano un'impresa agricola, da impiegare per verificare il rispetto delle disposizioni di legge, per accertare il corretto utilizzo dei fondi pubblici e per tracciare e qualificare i processi produttivi seguiti in azienda.

In sostanza, le informazioni che lo stesso agricoltore è tenuto a fornire ai fini della registrazione saranno utilizzate anche per le **attività di controllo e sanzione** a suo carico, ed eventualmente per ottenere una o più delle **molteplici certificazioni attive e in fase di progettazione (biologico, Snqpi, Snqba, attestazioni di**

sostenibilità e di impatto ambientale, ecc.).

Aumenta la burocrazia

Una prima osservazione da formulare è che il singolo imprenditore ben difficilmente riuscirà a svolgere i compiti previsti e sarà quindi necessario l'intervento dei centri di servizi che sono in grado di fornire l'assistenza necessaria e dispongono delle competenze professionali e degli strumenti per interagire e scambiare informazioni con gli organismi pagatori.

Alle oggettive difficoltà tecniche di utilizzo del registro dei trattamenti si aggiunge anche la capillarità dei dati e delle informazioni che è necessario inserire.

Nel caso delle operazioni per la difesa fitosanitaria, è richiesto di specificare la coltura interessata, il tipo di patogeno presente, il prodotto utilizzato, gli operatori che hanno effettuato l'intervento.

Oltre alle imprese agricole, ai Caa e agli organismi pagatori è coinvolta nel processo anche Agea Coordinamento che svolge il compito di referente a livello nazionale ed è tenuta a mettere a punto il sistema di condivisione dei dati.

In questo momento non è ancora chiaro in che modo sarà gestito il cosiddetto «quaderno di campagna».

Le informazioni disponibili sono frammentarie e non è ancora iniziato un processo di coinvolgimento da parte di tutti gli organismi direttamente e indirettamente interessati. Di sicuro,



Contenuto minimo del quaderno di campagna (decreto Mipaaf 12 gennaio 2015)

Tipo di registrazione	Contenuto minimo
Registro dei trattamenti (allegato A, sezione a.2 del decreto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. data del trattamento fitosanitario (agrofarmaco, inclusi i diserbanti); 2. la sostanza attiva del prodotto fitosanitario utilizzato; 3. quantità del prodotto fitosanitario utilizzato; 4. classificazione del prodotto (molto tossico, tossico, nocivo, irritante o non classificato); 5. quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri; 6. avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; 7. ogni informazione colturale e agronomica necessaria a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta), coerentemente con le dichiarazioni di cui ai punti 8 e 9 del precedente allegato a.1
Fertilizzazione (allegato A, sezione a.3 del decreto)	<p>Eventuale modalità di fertilizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Zootecnica o da matrici organiche: (tipo di effluente/ammendante, con indicazione del tenore di azoto e di sostanza secca, tipo di intervento di fertilizzazione, quantità complessiva di effluente distribuito, superficie interessata dalla distribuzione, con indicazione della parcella, quantità unitaria di azoto apportato, epoca (data) e modalità di distribuzione); b. Chimica: tipo di fertilizzante utilizzato (nome commerciale); titolo in azoto, fosforo e potassio; quantità di fertilizzante apportato, superficie interessata alla distribuzione con indicazione della parcella, modalità di distribuzione (alla lavorazione, localizzata alla semina, in copertura), data di distribuzione
Altre registrazioni	Si veda l'allegato A del decreto ministeriale 12 gennaio 2015

si avverte una certa preoccupazione per effetto della complicata sfida che dovrà essere affrontata e ci sono diffuse richieste di prevedere un periodo transitorio adeguato, in modo da consentire a tutti di familiarizzare con i nuovi oneri amministrativi richiesti.

Non manca chi chiede di prevedere delle esenzioni, per soglia economica o fisica, e di considerare le specificità settoriali e territoriali.

C'è da dire che una parte delle imprese agricole italiane, già oggi, è tenuta a compilare i registri delle operazioni colturali (fertilizzazioni e trattamenti fitosanitari) e di quelle che riguardano il magazzino. In particolare

tali impegni devono essere soddisfatti dai beneficiari di alcuni interventi del Psr come la produzione integrata e l'agricoltura biologica.

Tali imprese, tuttavia, costituiscono una minoranza rispetto all'universo delle aziende agricole italiane e anche per loro si prefigura la necessità di incrementare la tipologia e prevedere nuove modalità di registrazione.

Inoltre, la conservazione in azienda di un registro dei trattamenti fitosanitari effettuati negli ultimi tre anni (con aggiornamento da eseguirsi entro 30 giorni dall'operazione), rientra tra gli obblighi della condizionalità rafforzata (CGO 5 e 7). C'è però differenza tra la registrazione a fascicolo e quella da tenersi su supporti cartaceo o digitale a livello aziendale.

Entro il 1° gennaio 2026 scatta l'applicazione dell'obbligo di registrazione dei fitosanitari, a carico degli utilizzatori professionali, previsto all'articolo 67 del regolamento 1107/2009, così come stabilito nel regolamento di esecuzione 2023/564.

Anche in questo caso, però, la pratica è limitata ai soli prodotti per la difesa delle colture e le informazioni da includere sembrano di portata inferiore rispetto a quelle che potrebbero essere richieste per il fascicolo aziendale.

Ancora una volta, come accade ad esempio per il registro dei cereali («Granaio Italia») e lattiero-caseario («Caseificio Italia»), l'Italia mostra di essere incline ad andare oltre le già

esose richieste dell'Europa, rendendo così sempre più complicata la vita delle imprese.

Assistenza fondamentale

Intanto, organismi privati di varia natura e origine si stanno organizzando per offrire un servizio di assistenza alle imprese, magari anche sviluppando applicazioni, che, partendo dai dati contenuti nel registro dei trattamenti, consentono di elaborare e ricavare informazioni utili all'interno del processo gestionale e nella fase commerciale dei prodotti agricoli.

Qualcuno intravede in questo nuovo obbligo burocratico, la possibilità di ottenere anche qualche beneficio, che potenzialmente esiste, ma è tutto da vedere fino a che punto tali auspici si realizzeranno.

Al momento non si può fare a meno di evidenziare come si stia per aggiungere un ulteriore onere a carico delle imprese, le quali, negli ultimi tempi, manifestano sempre più spesso il loro disappunto per l'eccessiva complicazione burocratica che condiziona negativamente l'ordinaria gestione, facendo aumentare i costi e distogliendo l'attenzione degli imprenditori da aspetti del processo decisionale che sono ben più importanti per la redditività e la competitività delle aziende.

Ermanno Comegna



L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.